



COMUNE DI ALATRI

PROVINCIA DI FROSINONE

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

VERBALE N. 056

DEL 23 APRILE 2020

OGGETTO: Emergenza sanitaria nazionale infezione da SARS CoV 2 (*Virus CoViD 19*). Atto di indirizzo finalizzato all'adozione di misure di sostegno alle famiglie, alle Imprese, alle attività produttive ed all'economia locale, nonché misure per contenere il diffondersi del Virus CoViD 19 a tutela della salute dell'intera cittadinanza. Applicazione delle disposizioni di cui all'Art. 15, comma 2, del D.P.R. n. 380 del 06 giugno 2001.

L'anno duemilaventi, il giorno ventitré del mese di aprile, alle ore 14.40 in Alatri e nella Sede Comunale, convocata dal Sindaco, si è ivi riunita la Giunta Comunale, in videoconferenza, come da Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 046 del 17 marzo 2020, nelle persone dei Signori:

1) Morini Giuseppe	SINDACO
2) Di Fabio Fabio	VICE SINDACO
3) Fontana Massimiliano	ASSESSORE
4) Gizzi Roberto	ASSESSORE
5) Raponi Tommasina	ASSESSORE
6) Cirillo Elisabetta	ASSESSORE

PRESENTI ASSENTI

P	
P	
P	
P	
P	
P	

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Luca Alteri.

Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Signor Ing. Giuseppe Morini – Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Si dà atto che risultano presenti, in Sede, il Sindaco ed il Segretario Generale.

Acquisiti i prescritti pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000;

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la nota del Responsabile del Settore V – Edilizio / Urbanistico, prot. n. 009613 del 24 marzo 2020;

Premesso:

- **che** il carattere particolarmente diffusivo e di rapida evoluzione della pandemia da CoViD 19 ha generato, dal mese di gennaio 2020, una sequenza progressiva di eventi e processi che hanno investito, in modo anche drammatico, l'intero settore sanitario nazionale;
- **che** la situazione di grave emergenza sanitaria venutasi a creare ha avuto un effetto dirompente sulla collettività, colpendone anche l'aspetto sociale ed economico e provocando, nel contempo, situazioni di allarmante crisi e di deterioramento delle prospettive di ripresa dell'economia;
- **che** il Governo Italiano, in via immediata, a tutela della salute pubblica, ha emanato una serie di provvedimenti con cui ha imposto misure sempre più restrittive, allo scopo di assicurare un forte contrasto alla diffusione del contagio da CoViD 19.

Evidenziato, infatti:

- **che** i primi dati ufficiali sono stati comunicati il 09 gennaio 2020 quando l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'isolamento, da parte delle Autorità Cinesi, di un'infezione da SARS CoV 2 (Virus CoViD 19 - cd. CoronaVirus) mai identificata prima nell'uomo;
- **che** detto evento era apparso interessare esclusivamente i Paesi asiatici ed in particolare la zona centrale della Cina;
- **che** per tale Virus non esisteva, però, il vaccino, sicché la popolazione cinese non ne era immune con conseguenti patologie dagli effetti anche letali;
- **che**, però, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, constatata la rapida diffusione del CoViD 19 anche in altre Nazioni, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia una emergenza sanitaria internazionale e l'11 marzo 2020 ha dichiarato, quella da CoViD 19, una Pandemia;
- **che** il Consiglio dei Ministri, in conseguenza di detta decisione dell'O.M.S., con Deliberazione del 31 gennaio 2020, ha dichiarato, per mesi sei e quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- **che**, al manifestarsi dei primi casi di contagio, il Governo ha adottato il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 (*convertito in Legge n. 13 del 05 marzo 2020*), con cui, nelle aree e nelle Regioni colpite, ha introdotto talune misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza;
- **che**, con l'espandersi, in modo esponenziale, del CoViD 19 su tutto il territorio nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato, nel prosieguo, più Decreti con i quali ha disposto, tra l'altro, il distanziamento sociale, l'applicazione di rigorose norme di sicurezza nella gestione dei rapporti sociali, il divieto di allontanamento dalle abitazioni, la sospensione delle attività scolastiche ed universitarie, il divieto di manifestazioni pubbliche, ed ulteriori rigorose misure con riferimento ai settori turistico, culturale, della ristorazione, dei trasporti, della circolazione stradale con mezzi privati, delle attività commerciali, degli esercizi pubblici;

- **che** questa crisi epocale, che ha investito l'ambito sanitario nonché i settori economici e produttivi a livello nazionale, ha provocato, altresì ed in modo incisivo, un forte rallentamento delle attività relative al settore delle costruzioni;
- **che**, in particolare, molto gravi sono le ripercussioni che si sono determinate nell'ambito della edilizia privata;
- **che** anche nel territorio del Comune di Alatri sono stati chiusi molti cantieri edili per le difficoltà delle imprese a garantire il rispetto delle norme di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori;
- **che**, dalle verifiche effettuate dal personale tecnico del Comune, è stata riscontrata altresì l'impossibilità, per taluni committenti, di dare avvio ai lavori relativi ai Titoli Edilizi di cui sono intestatari, per la oggettiva difficoltà a reperire, sul mercato, Aziende in grado di assicurare una organizzazione di lavoro e ritmi produttivi privi di rischi da contagio CoViD 19;
- **che**, continuamente, in questi giorni telefonano presso gli Uffici Tecnici dello Sportello Unico per l'Edilizia, cittadini e professionisti, chiedendo informazioni sui termini di scadenza e ultimazione dell'inizio dei lavori, proponendo, in parola, la proroga degli stessi;

Tenuto conto, in effetti:

- **che**, sebbene il Governo e le altre Istituzioni, quali Regione e Protezione Civile, non abbiano inserito i cantieri edili tra quelle attività da sospendere, seppur temporaneamente, al pari, ad esempio, delle attività commerciali, per gli stessi deve essere fatto rinvio, obbligatoriamente, alla disciplina di cui al D.P.C.M. dell'08 marzo 2020, che, all'Allegato 1, Lett. d), dispone il mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- **che** le caratteristiche e la natura delle opere edilizie, da realizzare od in corso di realizzazione nell'ambito comunale, non consentono però il rispetto di tale prescrizione;
- **che** la citata disposizione, come da successive direttive, deve essere intesa completa e dettagliata, senza la necessità di alcuna integrazione normativa e/o interpretativa, sicché, laddove vengano svolte attività che non garantiscono il rispetto della distanza prescritta, le Autorità competenti devono imporre la loro chiusura;

Evidenziato, ancora:

- **che**, per i cantieri edili, sussistono ulteriori impedimenti derivanti dalla impossibilità, allo stato attuale, di reperire dispositivi di protezione individuale tra cui, in particolare, mascherine antivirali (FFP3) e prodotti igienizzanti, nonché conseguenti al divieto di effettuare il trasporto collettivo degli operai, all'assenza, sul mercato, di materiale edile, in considerazione dell'avvenuta chiusura degli specifici esercizi commerciali, perché non rientranti tra quelli considerati essenziali;

Considerato, pur tuttavia:

- **che** la ratio, che ispira le prescrizioni dettate dal Governo e dalle Autorità competenti, è volta ad assicurare il rispetto, nei rapporti interpersonali esterni all'ambito familiare, della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, quale condizione minima ed inderogabile per prevenire e contenere la diffusione del contagio da CoViD 19;

- **che** la natura e l'oggetto di talune prestazioni lavorative, quali le attività nei cantieri edili, risultano incompatibili con il rispetto della detta misura di sicurezza;
- **che** l'estrema necessità di contenere il rischio di contagio comporta l'obbligo per i committenti ed i datori di lavoro di sospendere i cantieri edili, o di non procedere alla loro apertura, a tutela della salute dei lavoratori, della collettività e degli stessi committenti;
- **che**, però, l'efficacia temporale dei Titoli Edilizi rilasciati per la realizzazione di nuove costruzioni o per eseguire interventi sugli immobili esistenti è fissata dal D.P.R. 06 gennaio 2001, n. 380 *"Testo Unico delle Disposizioni Legislative e Regolamentari in Materia Edilizia"*;
- **che** l'art. 10, comma 10, della Legge Regionale 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio) ha inserito dopo il comma 4 dell'articolo 6 della L.R. n. 21/2009 (*Legge Regionale cd. Piano Casa*): "Le DIA, le SCIA e le domande per il rilascio del permesso di costruire presentate entro il termine di cui al comma 4, da ultimo prorogato al 1° giugno 2017, proseguono il relativo iter di definitiva formazione e devono essere esaminate dall'Amministrazione competente, secondo quanto previsto dalle disposizioni statali e regionali vigenti ed in particolare dall'articolo 19, comma 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*)";
- **che** nei mesi da marzo al 1° giugno 2017 sono state presentate presso il Comune di Alatri, ben oltre n. 200 (*duecento*) DIA e SCIA relative al cosiddetto Piano Casa regionale e che il termine triennale di validità del titolo edilizio, entro il quale l'opera deve essere completata, in questo periodo sta terminando, causando la decadenza dei termini per edificare e di conseguenza la decadenza di diritto per la parte non eseguita;
- **che**, in particolare, l'Art. 15, stabilisce, al secondo comma, che il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del Titolo e quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori;
- **che** la stessa norma stabilisce, altresì, che, decorsi tali termini, il Titolo Edilizio decade di diritto per la parte non eseguita, ferma la possibilità di richiedere una Proroga;
- **che** detta Proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare dell'Atto Abilitativo Edilizio;

Ritenuto:

- **che** le situazioni di fatto e di diritto riportate in premessa integrino le condizioni di eccezionalità ed imprevedibilità prescritte dall'Art. 15, 2° comma, del D.P.R. n. 380/2001, per la concessione della proroga dei termini di inizio o di fine dei lavori, da eseguire od in corso di realizzazione, relativi ai Titoli Edilizi rilasciati;
- **che** già l'art. 30 della Legge n. 98/2013, di conversione del D.L. n. 69/2013 (*Decreto del Fare*), ha introdotto alcune misure straordinarie per fronteggiare la crisi nel settore delle costruzioni, tra cui una proroga automatica di 2 anni dei termini di inizio e fine lavori dei titoli abilitativi rilasciati (*la proroga non era soggetta ad una valutazione discrezionale dell'Amministrazione Comunale ma operava di diritto e in via automatica*);

- **che** quest'ultima misura di proroga straordinaria, si differenzia dalla cosiddetta proroga ordinaria qui rappresentata prevista all'Art. 15, 2° comma, del D.P.R. n. 380/2001;

Considerato, inoltre:

- **che** la natura e l'oggetto del presente provvedimento garantiscono le prestazioni lavorative, le misure di sostegno alle famiglie, alle imprese, alle attività produttive ed all'economia locale, contenendo il rischio di contagio, comportando con sicurezza, per i committenti ed i datori di lavoro di sospendere i cantieri edili, o di non procedere alla loro apertura, a tutela della salute pubblica;
- **che** il fenomeno dell'emergenza epidemiologica da CoViD 19 sta generando un grave danno all'economia locale, con possibili ripercussioni occupazionali e di disagio per le famiglie;

Visti:

- l'Art. 2 (*Competenze delle Regioni e degli Enti Locali*) del D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380, comma 4, che dispone: "I Comuni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all'articolo 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, disciplinano l'attività edilizia";
- l'Art. 103 (*Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza*), commi 1 e 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (*Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*);

Viste le principali norme di riferimento:

- Legge Urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni;
- Legge 18 aprile 1962, n. 167;
- Legge 19 novembre 1968, n. 1187;
- D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;
- Legge Regionale 05 settembre 1972, n. 8;
- Legge Regionale 12 giugno 1975, n. 72;
- Legge Regionale 22 dicembre 1999 n. 38 e ss.mm.ii. recante "Norme sul Governo del Territorio";
- Legge Regionale 02 Luglio 1987, n. 36 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure";
- D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (*G.U. Suppl. Ord. 20 ottobre 2001, n. 239*);
- D.P.R. 07 settembre 2010, n. 160 e successive modificazioni - Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 06 agosto 2008, n. 133 (*G.U. 30 settembre 2010, n. 227*);

- Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni - Nuovo Codice della Strada (*G.U. 18 maggio 1992, n. 114*);
- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 06 luglio 2002, n. 137;
- D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 - Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata (*entrato in vigore 06/04/2017*) - (*Dalla data della sua entrata in vigore viene abrogato il D.P.R. 09 luglio 2010, n. 139*);
- Legge Regionale 06 luglio 1998, n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme in materia di "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico";
- Regolamento Edilizio Tipo (RET) (*Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 05 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del Regolamento Edilizio Tipo (RET), di cui all'articolo 4, comma 1 sexies, del Decreto del Presidente della Repubblica 06 giugno 2001, n. 380, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata il 20 ottobre 2016*) giuste *Deliberazioni di Giunta Regionale del 30 dicembre 2016, n. 839 e del 19 maggio 2017, n. 243 (B.U.R.L. n. 43 del 30 maggio 2017)*;
- Legge Regionale del 18 luglio 2017, n. 7 "Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio" (*B.U.R.L. n. 57 – S.O. n. 3 del 18 luglio 2017*);
- Piano Regolatore Generale "P.R.G." adottato con *Deliberazione Consiliare n. 112 del 31 luglio 1964 e successive n. 118 del 29 agosto 1964, n. 119 del 03 settembre 1964 e n. 120 del 06 settembre 1964, approvato con Decreto Ministeriale LL.PP. n. 2736 del 23 dicembre 1971*;

Visto il complesso delle norme in materia urbanistico-edilizia e paesaggistico ambientale;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in merito alla proposta della presente Deliberazione:

- il Responsabile del Settore Urbanistico / Edilizio, Geom. Brocco Amerigo, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, così come allegato e depositato agli atti;
- il Responsabile del Settore Economico – Finanziario e Tributario, Dott. Turriziani Marco, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, così come allegato e depositato agli atti;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto del Comune di Alatri;

Con voti unanimi favorevoli,

D E L I B E R A

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 07 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;

- 1) di disporre atto di indirizzo nei confronti del Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia privata perché provveda, nelle forme di legge e con le modalità ritenute più adeguate, al rilascio della proroga dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori ai titoli abilitativi edilizi;

- 2) di disporre, altresì, quale atto di indirizzo, che la proroga venga rilasciata per quei Titoli Edilizi i cui termini di inizio e di ultimazione dei lavori sono giunti a scadenza nel periodo di durata dello stato di emergenza sul territorio nazionale, dichiarato, per mesi sei, dal Consiglio dei Ministri con Deliberazione del 31 gennaio 2020, e quindi, nel periodo 1° febbraio 2020 – 31 luglio 2020;
- 3) di disporre, quale atto di indirizzo, come previsto in via ordinaria dall'Art. 15, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, che l'interessato dovrà presentare una richiesta (*corredata della documentazione di rito giusta D.G.C. n. 98 del 27 giugno 2019*) specificando la volontà di usufruire della proroga e le motivazioni della richiesta di proroga. La richiesta di proroga sarà soggetta ad una valutazione del Settore Urbanistica ed Edilizia privata, il quale potrà concedere una proroga di 2 anni;
- 4) di disporre, quale atto di indirizzo nei confronti del Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia privata, che la richiesta di proroga venga istruita e qualora completa e conforme rilasciata entro i termini previsti di 30 giorni. La mancata comunicazione di interruzione o mancato rilascio dell'atto di "proroga" entro il termine di 30 gg. equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità del Responsabile di Settore, nonché quelle dei singoli dipendenti, per l'assenso reso, allorché implicito;
- 5) di prendere atto che la presente Deliberazione viene pubblicata sul Sito istituzionale del Comune di Alatri www.comune.alatri.fr.it .

Inoltre, con distinta ed unanime votazione favorevole, stante l'urgenza,

DELIBERA

di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - quarto comma - del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N° _____ **Albo pretorio on line**
Copia della presente Deliberazione è stata
pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo
Comune il giorno _____
e contro di essa non sono state prodotte
opposizioni.

Alatri, _____
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to _____

N° 1021 **Albo pretorio on line**
Copia della presente Deliberazione è stata posta
in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di
questo Comune il giorno 24 APR 2020
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Alatri, 24 APR. 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Luca Alteri

La presente Deliberazione è diventata esecutiva il
giorno _____
essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
effettuata il giorno _____
(Art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000).

Alatri, _____
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to _____

La presente Deliberazione è divenuta eseguibile il
giorno 23 APRILE 2020
perché dichiarata immediatamente eseguibile
(Art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000).

Alatri, 24 APR. 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Luca Alteri

COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Alatri, 24 APR 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luca Alteri

